

Quartiere di Porta del Foro



STATUTO DI QUARTIERE

*Approvato nella seduta di Consiglio del 29/10/2019
Approvato nell'Assemblea Straordinaria del 17/01/2020
Verifica di legittimità della Magistratura della Giostra in data 23/06/2020
Registrato in data 06/07/2020 nr. TZD20L001000WE*

Quartiere di Porta del Foro

Il giorno 17 del mese di Gennaio, dell'anno 2020 alle ore 21:15, presso la sede sociale del Quartiere di Porta del Foro posta in Vicolo della palestra, cap. 52100, prov. di Arezzo , si è riunita l'assemblea straordinaria del Quartiere convocata dal consiglio Direttivo con il seguente odg:

-Approvazione nuovo statuto del Quartiere

-Proposta dell'amministrazione comunale sui confini dei 4 Quartieri

-Varie ed Eventuali

Il numero obbligatorio perché la presente sia valida è di 52 soci.

Deleghe valide 1 a persona.

Redige il presente verbale il Cancelliere Mirko Tinti.

Ore 21:30 75 presenti, l'assemblea è valida.

Il Rettore apre la serata alle ore 21:40, ringraziando i partecipanti, la proposta di revisione dello statuto è fatta in virtù dell'adeguamento al terzo settore, e prevede il passaggio da ODV a APS mediante l'approvazione Assembleare, il Rettore inoltre fa un grosso in bocca al lupo alle nuove cariche di comitato giovanile e gruppo donne, ringraziando i precedenti direttivi.

Il nuovo statuto sarà illustrato articolo per articolo, i partecipanti possono proporre emendamenti che verranno votati alla conclusione della visione.

Il nuovo statuto inquadrerà il quartiere all'interno del terzo settore, l'adeguamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2020, la nostra associazione diventerà "Associazione di Promozione Sociale".

Il Rettore procede ad illustrare il nuovo statuto, comprendendo l'iter che ha avuto il nuovo statuto ed i controlli effettuati da ente preposto Cescvot.

Il Rettore ha illustrato lo statuto ai soci, di seguito proposte degli stessi:

Il socio Imparati concorde con la modifica all'art.12 comma 2, chiede se è possibile inserire un comma che in caso di dimissioni di un consigliere sia "penalizzato" poiché ha lasciato la carica, ma visto che le dimissioni possono venire anche per motivi personali il diritto non lo prevede.

I soci Carboni e Checcacci chiedono se possibile variare il "non candidabile ed eleggibile", su comma dei 3 mandati consecutivi. Art 14 comma 2.

Da aggiungere su requisiti di eleggibilità riferimenti art 12 comma 4, secondo art 14 comma 2.

Vari soci sollevano alcuni dubbi su art.15 comma 2 inerente la delega in assemblea che nell'attuale proposta è stata eliminata.

Il socio Roberto Grasso propone l'emendamento modifica per inserire 1 delega per ogni soci.

Favorevoli ad inserire la delega 22

Contrari 15

Astenuti 38

L'emendamento è valido.

Imparati cristiano propone che le cariche accessorie e istituzionali siano votate e scelte tra i membri del consiglio direttivo.

Favorevoli 5

Contrari 30

astenuti 40

L'emendamento Non è valido

Il rettore Felici Roberto chiede all'assemblea di votare il presente statuto che nel caso di validità entrerà in vigore con la ratifica della magistratura della giostra e il passaggio ad APS.

Favorevoli all'approvazione 74

Contrari all'approvazione 1

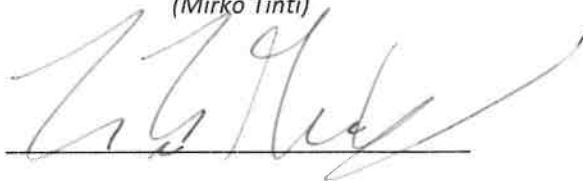
Astenuti 0

La revisione dello statuto è Valida ed approvata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Il rettore di seguito mostra ai soci la proposta sui confini della giostra.
dopo ampia discussione l'assemblea propone la cessione ufficiale di s.francesco a porta crucifera e di spostare in confini a tutta la pizza s.domenico a favore del ns Quartiere.
Il rettore sarà portavoce di questa proposta.

L'assemblea è chiusa

Il Cancelliere
(Mirko Tinti)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mirko Tinti', written over a horizontal line.

INDICE

Art. 1 – Costituzione	pag. 2
Art. 2 - Scopo, finalità e attività	pag. 2
Art. 3 – Territorio di Competenza	pag. 3
Art. 4 – Sede, Emblema e Colori Sociali	pag. 3
Art. 5 – Rapporti con gli altri Organi della Giostra	pag. 3
Art. 6 – Numero e Ammissione Dei Soci	pag. 3
Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati	pag. 4
Art. 8 - Perdita della qualifica di associato	pag. 5
Art. 9 – Modalità di ricorso	pag. 5
Art. 10 – Quartieristi	pag. 5
Art. 11 – Organi	pag. 5
Art. 12 – Procedimento Elettorale	pag. 6
Art. 13 – Decadenza – Dimissioni – Surrogazioni	pag. 6
Art. 14 – Durata del Mandato	pag. 7
Art. 15 – Assemblea	pag. 7
Art. 16 – Regolamenti Interni	pag. 8
Art. 17 – Consiglio Direttivo	pag. 8
Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo	pag. 8
Art. 19 – Cariche Sociali	pag. 9
Art. 20 – Rettore	pag. 9
Art. 21 – Rettore Vicario	pag. 10
Art. 22 – Capitano di Quartiere	pag. 10
Art. 23 – Cancelliere	pag. 10
Art. 24 – Camerlengo	pag. 10
Art. 25 – Provveditore	pag. 10
Art. 26 – Rappresentanza In Costume	pag. 10
Art. 27 – Collegio dei Probiviri	pag. 11
Art. 28 – Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti	pag. 11
Art. 29 – Organo di Controllo	pag. 11
Art. 30 – Patrimonio	pag. 11
Art. 31 – Divieto di distribuzione degli utili	pag. 12
Art. 32 – Bilancio di esercizio	pag. 12
Art. 33 – Entrate	pag. 12
Art. 34 – Libri	pag. 12
Art. 35 – Volontari	pag. 12
Art. 36 – Lavoratori	pag. 13
Art. 37 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	pag. 13
Art. 38 – Rinvio	Pag. 13

QUARTIERE DI PORTA DEL FORO APS STATUTO

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Quartiere di Porta del Foro APS" (Associazione di Promozione Sociale), da ora in avanti denominata Quartiere, con sede legale nel Comune di Arezzo e con durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

1. Il fine del Quartiere di Porta del Foro, alla cui attuazione si perviene con il perseguimento dei valori etici che hanno radice nella tradizione e nel sentimento civile, è quello di tenere uniti e affratellati gli appartenenti al Quartiere stesso arricchendone i sentimenti di solidarietà familiare e civica, che si manifestano precipuamente nel culto e nella conservazione delle tradizioni e si esaltano nel conseguimento della Vittoria nella Giostra.

2. Il Quartiere di Porta del Foro, organo ufficiale della Giostra del Saracino, della quale è diretta emanazione, uniforma il proprio ordinamento al Regolamento della Giostra del Saracino, approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 9 del 08/02/2019 e ss. mm. e ii., in conformità del quale può dotarsi di uno o più autonomi Regolamenti Interni che provveda a regolamentare molteplici aspetti della vita di Quartiere.

3. Il Quartiere concorre con la propria attività allo svolgimento della Giostra del Saracino e alle iniziative collaterali. Presta la propria opera artistica e culturale per la valorizzazione della rievocazione storica e per la diffusione della sua conoscenza, sia nell'ambito aretino che all'esterno di questo. Con le modalità stabilite dal succitato Regolamento della Giostra del Saracino, partecipa agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.

4. Può prendere parte, su conforme parere dell'Ufficio comunale preposto, in rappresentanza della Giostra del Saracino, a manifestazioni ed iniziative di adeguato prestigio, organizzate in ambito locale, nazionale od internazionale.

5. Nell'ambito della propria sfera di autonoma attività associativa assume tutte le iniziative che ritiene utili per favorire l'incremento dei soci e l'attiva partecipazione dei quartieristi alle finalità sociali del sodalizio.

6. Il Quartiere non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

7. Il Quartiere non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

8. Il Quartiere può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

9. Il Quartiere può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Territorio di Competenza

1. La suddivisione topografica del Quartiere e del rispettivo territorio di competenza, urbano ed extraurbano, si richiama alla partizione della Città di Arezzo e dei suoi domini nel XIV secolo, pur tenendo conto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli successivi e del progressivo ampliamento del perimetro urbano, sviluppatosi in maniera non omogenea rispetto all'antico nucleo medioevale e fa riferimento alla Delibera di CC prot. 4373 del 08/02/1951.

2. La delimitazione ufficiale con annessa proiezione sul restante territorio comunale è data dalla zona nord della città racchiusa dal sistema viario di via B. d'Anghiari, via Petrarca, via G. Monaco, Piazza S. Francesco, via Cesalpino, via Montetini, Piaggia del Murello, Piazza Landucci, via Sasso Verde, Porta S. Biagio, Porta Stufi, via Pietramala, il tutto meglio identificato nella planimetria allegata che è parte integrante dello Statuto di Quartiere. Al Quartiere sono inoltre associati i territori delle antiche viscontarie del contado aretino di seguito indicate: Cortine, Viscontaria di montagna, Viscontaria della Valdambra oltre l'Arno.

Art. 4 – Sede, Emblema e Colori Sociali

1. La sede storica del Quartiere è ubicata nei locali posti sopra la porta San Lorentino. Le attività ricreative si svolgono presso i locali siti in vicolo della Palestra.

2. L'emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica: "Di cremisi alla chimera di Arezzo rivoltata". Al Quartiere appartengono le casate di città dei Grinti di Catenaia, dei Sassoli, dei Tarlati di Pietramala e degli Ubertini, e le casate del Contado dei Cattani della Chiassa e dei Conti Guidi di Romena.

3. Sono colori sociali il Giallo e il Cremisi.

Art. 5 – Rapporti con gli altri Organi della Giostra

1. Componente autonoma ma essenziale e determinante della Giostra, il Quartiere riconosce l'autorità del Consiglio Comunale della Città di Arezzo, dell'Ufficio comunale preposto e della Magistratura della Giostra, esercitate nell'ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione.

2. In particolare riconosce alla Magistratura i poteri previsti dal Capo V del Regolamento della Giostra del Saracino, di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, di controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più soci, di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli organi direttivi e di nomina di commissario straordinario a seguito di delibera in tal senso della assemblea dei soci. In qualità di organo della Giostra, il Quartiere è rappresentato dal proprio Rettore all'interno della Consulta dei Quartieri e da un proprio rappresentante nominato all'interno del Consiglio della Giostra.

Art. 6 – Numero e Ammissione Dei Soci

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Possono aderire al Quartiere le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dello stesso e che partecipano alle attività del Quartiere con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
7. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
8. Il Quartiere mette a disposizione dell'Ufficio Giostra e della Magistratura della Giostra, su loro richiesta, l'elenco nominativo dei soci.
9. Il Quartiere è costituito da Soci: ordinari - sostenitori – onorari.
10. Sono soci ordinari tutti coloro che hanno effettuato domanda di adesione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, che siano iscritti nel libro dei Soci e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, il cui importo è determinato dall'Assemblea dei Soci.
11. Sono soci sostenitori le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendono concorrere moralmente e finanziariamente alla vita del Quartiere in regola con il pagamento della specifica quota annuale, il cui importo minimo è stabilito in 12 volte quella del Socio Ordinario. La qualifica di socio sostenitore viene attribuita dal Consiglio e comporterà l'iscrizione come Socio Sostenitore.
12. Sono Soci Onorari le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro la cui attività a favore del quartiere meriti riconoscimento unanime. La nomina dei soci onorari è di competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci del Quartiere su proposta del Consiglio Direttivo. Al Socio Onorario spetta gratuitamente la tessera di Socio. Lo stesso potrà contribuire economicamente, secondo la sua volontà, al sostegno delle iniziative del Quartiere.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere, gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, nei termini e con le modalità specificate nell'art. 12;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività del Quartiere e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali del Quartiere;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Quartiere;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa di rinnovo annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- la quota associativa annuale dovrà essere versata entro il 31 ottobre di ogni anno, Trascorso tale termine il tesserato verrà dichiarato decaduto e cancellato dall'albo dei soci.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso decadenza o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità al Quartiere, può essere *escluso* dal Quartiere mediante deliberazione del Consiglio con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dal Quartiere.
4. Chi intende recedere dal Quartiere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
5. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
6. I *diritti di partecipazione* al Quartiere non sono trasferibili.
7. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
8. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere al Quartiere non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Art. 9 – Modalità di ricorso

1. Contro le decisioni concernenti l'ammissione, la decadenza o l'esclusione, gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Contro le decisioni di quest'ultimo ciascuna delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra, nelle forme previste dal Regolamento della Giostra del Saracino entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10 – Quartieristi

Tutti coloro che manifestano la propria adesione ideale al Quartiere o prendono parte, anche sporadicamente, all'attività sociale, indipendentemente dall'assunzione del rapporto di adesione al Quartiere di cui al precedente art. 6, sono definiti quartieristi. I quartieristi prestano la loro opera a favore del Quartiere in modo assolutamente gratuito e volontario.

Tutti i quartieristi sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, alla difesa, tutela ed accrescimento del patrimonio morale e materiale del Quartiere ed a conservarne e difenderne le tradizioni ed i valori, contribuendo moralmente e materialmente al buon andamento del Quartiere stesso. Nel caso in cui il rapporto di volontariato non sia occasionale il quartierista, non socio, deve essere, come i volontari del Quartiere assicurato per la responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattie.

Art. 11 – Organi

1. Le funzioni sociali del Quartiere sono esercitate dai seguenti *organi* secondo le rispettive attribuzioni:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) Collegio dei Probiviri;
- d) Collegio dei Sindaci revisori dei conti;
- e) L'eventuale organo di controllo.

Art. 12 – Procedimento Elettorale

1. Le procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti devono essere attivate entro i due mesi successivi alla conclusione del precedente mandato
2. L'assemblea dei soci, riunita in seduta ordinaria, attiva la procedura nominando al suo interno una commissione elettorale ed un collegio di scrutatori, entrambi composti di almeno tre (3) membri. Nella stessa sede l'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti contemplati dal successivo articolo 17. Entro i quindici (15) giorni successivi la Commissione elettorale redige, per ognuno dei tre organismi di cui al primo paragrafo, una distinta lista di candidati composta da un numero di soci non inferiore al numero dei componenti da eleggere.
3. Entro lo stesso termine i soci che lo desiderano possono presentare alla Commissione Elettorale la propria autocandidatura che viene integrata nella lista dei candidati.
4. Tutti i soci sono eleggibili, purché, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino maggiorenni ed iscritti da un periodo minimo di un anno, ed in regola con il versamento della quota associativa. Non sono eleggibili i componenti del Collegio degli Scrutatori. Ai candidati si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza secondo quanto previsto all'art. 14 comma 2.
5. Possono partecipare al voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa, purché iscritti all'albo dei Soci.
6. Sono ammessi al voto anche i soci minorenni purché abbiano compiuto il sedicesimo (16°) anno di età.
7. Le elezioni, convocate dalla Commissione Elettorale, si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto. I nominativi dei candidati sono esposti all'interno del Seggio, nei locali del quale dovrà essere tenuto a disposizione, in libera consultazione, l'elenco dei soci eleggibili. Gli elettori indicano nella scheda i nominativi dei candidati che intendono eleggere, esprimendo un numero di preferenze non superiore al 50% dei componenti degli organi da ricostituire. Nel caso in cui il numero dei componenti da ricostituire sia dispari, gli elettori potranno esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà del numero dei componenti degli organi con arrotondamento per difetto. Nel caso in cui uno o più candidati raccolga lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto colui o coloro che hanno una maggiore anzianità rispetto all'iscrizione nell'albo dei Soci. Sussistendo ulteriore parità sarà eletto colui il quale avrà una maggiore anzianità anagrafica. Nell'ipotesi in cui al primo scrutinio non risultino eletti tanti candidati quanti sono i componenti degli organi da ricostituire, l'elezione sarà ritenuta non valida e si dovrà attivare un nuovo procedimento elettorale da espletarsi entro trenta (30) giorni.
8. In alternativa ai candidati proposti dalla Commissione elettorale ed entro il limite indicato al paragrafo precedente, gli elettori possono attribuire la propria preferenza a qualsiasi socio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Il seggio elettorale resta aperto per un periodo di almeno otto (8) ore. Immediatamente dopo la chiusura del seggio il Collegio degli Scrutatori effettuerà, in forma pubblica, lo spoglio delle schede, redigerà un verbale finale e lo trasmetterà alla Magistratura della Giostra. Quest'ultima provvederà, a norma dell'art. 27 dello Statuto della Giostra del Saracino, alla presa d'atto dei risultati elettorali, alla proclamazione ufficiale degli eletti, all'esame degli eventuali ricorsi e all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Art. 13 – Decadenza – Dimissioni – Surrogazioni

1. I componenti degli organi sociali elettivi decadono dalla carica dopo l'assenza ingiustificata a tre (3) sedute consecutive. I seggi divenuti vacanti per decadenza o dimissioni sono assunti dai candidati non eletti secondo l'ordine dei suffragi ottenuti, purché questi ultimi abbiano raggiunto il quorum di preferenze del 3% dei soci votanti nella tornata elettorale.

2. Le surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra. Qualora i componenti iniziali si riducano, per successive decadenze o dimissioni, alla metà, l'organo sociale elettivo viene dichiarato decaduto dall'Assemblea dei Soci e di conseguenza dalla Magistratura della Giostra e a cura di quest'ultima viene attivata in via straordinaria la procedura elettorale prevista dal precedente art. 12.

Art. 14 – Durata Del Mandato

1. L'insediamento degli organi sociali di natura elettiva avviene dopo la proclamazione ufficiale degli eletti da parte della Magistratura della Giostra. Gli organi sociali elettivi e le cariche sociali da questi conferite restano in funzione e sono esercitate per un periodo di tre (3) anni.

2. Si stabilisce il limite di tre (3) mandati consecutivi per l'elezione nel Consiglio Direttivo. Al termine fissato, il soggetto risulterà non candidabile e non eleggibile per la tornata elettorale successiva.

3. La scadenza del mandato è fissata per la data del 31 Dicembre del terzo anno successivo al rinnovo ordinario, anche nel caso in cui il Quartiere abbia provveduto, nel corso del triennio, alla ricostituzione straordinaria degli organi elettivi prevista dal precedente art. 13

4. Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento degli organi elettivi.

Art. 15 – Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, nel libro dei soci.

2. Ciascun associato ha *un voto*, che è espresso personalmente o per mezzo delega. Ogni socio non potrà essere dotato di più di una delega.

3. La *convocazione* dell'Assemblea avviene a mezzo stampa, mediante comunicazione scritta o in qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna, sempre che garantisca adeguata pubblicizzazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

4. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno, in seduta ordinaria, entro il 28 Febbraio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

6. L'Assemblea in convocazione ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi stabilendo anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - approva le relazioni del Consiglio Direttivo;
 - approva i rendiconti economici accompagnati dalla relazione sindacale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione dei soci;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva i regolamenti interni;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Rettore Onorario ed i Soci Onorari;
 - delibera l'ammontare della quota associativa e della quota di rinnovo annuale per l'anno successivo;
7. L'Assemblea è inoltre convocata in sessione straordinaria dal Consiglio Direttivo o richiesta per iscritto, con domanda motivata, da almeno un decimo (1/10) dei soci, con le seguenti competenze:
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione del quartiere;
 - delibera su eventuali questioni di eccezionalità poste all'Ordine del Giorno;
 - Approva i Regolamenti interni;

8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti.

9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti non possono votare.

10. L'Assemblea Straordinaria può modificare l'*Atto costitutivo* e lo *Statuto* in presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati

11. Per deliberare lo *scioglimento del Quartiere* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 16 – Regolamenti Interni

1. Per lo svolgimento della propria attività il Quartiere può dotarsi di uno o più Regolamenti interni che disciplinino gli aspetti della vita sociale non esplicitamente contemplati nel presente Statuto.

2. I Regolamenti Interni sono approvati dall'Assemblea dei Soci, sia essa in forma Ordinaria che Straordinaria ed inviato per conoscenza al Ufficio Giostra e alla Magistratura della Giostra del Saracino.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, Organo di Amministrazione del Quartiere di Porta del Foro, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di componenti non inferiore a undici (11) e non superiore a ventuno (21) membri, numero determinato dall'Assemblea dei soci in occasione dell'avvio delle procedure elettorali.

Si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Rettore lo ritenga necessario od opportuno, o almeno un terzo dei componenti ne faccia esplicita richiesta al Rettore.

3. La convocazione è effettuata dal Rettore. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

4. Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del Rettore.

5. I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera in modo gratuito. E' vietata la corresponsione di qualsiasi compenso o indennità anche a favore dei membri assuntori di cariche interne al consiglio stesso.

6. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- a) programmare, conformemente allo Statuto e alle linee approvate dall'Assemblea, l'attività sociale;
- b) attuare le direttive dell'Assemblea;
- c) redigere i bilanci e predisporre la relazione sull'attività sociale, che presenta all'Assemblea per l'approvazione;
- d) nominare nel proprio ambito il Rettore, il Rettore Vicario, il Capitano di Quartiere, il Cancelliere, il Camerlengo ed il Provveditore;
- e) deliberare sull'ammissione, sulla decadenza ed esclusione dei soci;
- f) assumere gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

- g) convocare l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria;
- h) curare la custodia degli atti e dei documenti, nonché la conservazione dei beni in uso ed in proprietà;
- i) nominare, se necessario, organismi esecutivi, ai quali delegare parte delle proprie attribuzioni affidando incarichi specifici;
- l) Nominare eventuali Commissioni di lavoro, designando a farne parte anche persone al di fuori del Consiglio Direttivo, ai quali affidare compiti di studio e/o di programmazione inerenti specifiche attività;
- m) esaminare ed approvare, definendone le funzioni e i compiti, proposte di aggregazione all'interno del Quartiere, stabili o temporanee, che intendano svolgere attività sociali collaterali o di supporto a quelle programmate dal Consiglio;
- n) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- o) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Quartiere o ad essa affidati;
- p) esercitare ogni altra attribuzione necessaria alla vita del Quartiere e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Art. 19 – Cariche Sociali

1. All'inizio di ogni mandato il Consiglio Direttivo attribuisce tra i suoi componenti, con l'eventuale eccezione prevista all'art. 22 per il Capitano di Quartiere, le seguenti cariche sociali, previste dall'art. 21 del Regolamento della Giostra del Saracino:

- 1) Rettore;
- 2) Rettore Vicario;
- 3) Capitano di Quartiere;
- 4) Cancelliere;
- 5) Camerlengo;
- 6) Provveditore.

2. La votazione per l'attribuzione delle cariche sociali dovrà essere fatta, di regola, a votazione segreta e sarà valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Preliminarmente alle singole votazioni, la maggioranza dei presenti alla seduta potrà optare per la votazione palese o per acclamazione.

3. In caso di rinuncia alla carica la votazione sarà ripetuta. In caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità si considererà eletto colui con la maggior anzianità di iscrizione nel libro soci del Quartiere.

4. Il Consiglio Direttivo potrà, ove lo ritenesse utile, attribuire, tutte o in parte, anche le seguenti cariche sociali che, in via eccezionale, potranno essere conferite anche a persone non facenti parte Consiglio stesso, con compiti ed attribuzioni specificate nei regolamenti interni:

- 7) Vice Rettore
- 8) Vice Capitano;
- 9) Maestro d'Arme;
- 10) Coordinatore di regia;
- 11) Vice Camerlengo;
- 12) Vice Provveditore;
- 13) Vice Cancelliere.

5. L'avvenuta attribuzione delle cariche obbligatorie di cui sopra ai punti da 1 a 6 e la loro successiva variazione sono comunicate al Consiglio Generale ed alla Magistratura della Giostra.

Art. 20 – Rettore

1. Il Rettore *rappresenta legalmente* il Quartiere - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Coordina il funzionamento degli organi sociali e mantiene i rapporti con gli altri organi della Giostra. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, regola lo svolgimento dei lavori,

cura l'esecuzione delle delibere adottate, rappresenta il Quartiere in seno alla Consulta dei Quartieri.

Art. 21 – Rettore Vicario

Il Rettore Vicario sostituisce il Rettore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Lo assiste inoltre in tutte le funzioni amministrative e direttive compresi tutti i poteri di supervisione e controllo.

Art. 22 – Capitano di Quartiere

1. Il Capitano di Quartiere:

- a) rappresenta il Quartiere “in campo”;
- b) ha il comando della rappresentanza in costume del Quartiere sia “in campo” che fuori, curandone la disciplina ed il comportamento in ogni circostanza;
- c) propone al Consiglio Direttivo la lista delle persone che dovranno far parte della rappresentanza in costume e che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo stesso;
- d) risponde al consiglio Direttivo del proprio operato.
- e) alla prima seduta di Consiglio successiva a ciascuna edizione della Giostra, il Capitano deve fare al Consiglio stesso una relazione che illustri dettagliatamente le proprie scelte e il comportamento tenuto dal Quartiere in occasione della manifestazione.

2. L'incarico di Capitano del Quartiere può essere conferito anche a persona non facente parte del Consiglio Direttivo. In questo caso il Capitano sarà invitato alle riunioni del Consiglio senza diritto al voto.

3. L'incarico può essere sospeso con effetto immediato dalla Magistratura della Giostra e dal Maestro di Campo in base a quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento della Giostra del Saracino e a seguito di delibera in tal senso del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 23 – Cancelliere

Il Cancelliere del Consiglio Direttivo cura lo svolgimento del lavoro amministrativo, provvede al disbrigo delle pratiche, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e conserva gli atti ufficiali e l'archivio del Quartiere.

Art. 24 – Camerlengo

Il Camerlengo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, tenendo la contabilità e la cassa, compila i rendiconti economici.

Art. 25 – Provveditore

Il Provveditore:

- cura l'approvvigionamento e la manutenzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività del Quartiere;
- è responsabile delle quantità e della qualità, oltreché del prezzo, delle forniture;
- prende in consegna i beni mobili e immobili di proprietà o in dotazione del Quartiere, cura e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

Art. 26 – Rappresentanza In Costume

1. L'elenco dei figuranti viene redatto dal Capitano tra gli appartenenti al Quartiere e viene proposto al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

2. I figuranti devono avere cura del costume loro affidato del quale rispondono personalmente per eventuali danni, ad eccezione dei casi di forza maggiore che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio Direttivo.

3. I figuranti devono tenere in tutte le fasi della manifestazione un comportamento consono al ruolo loro affidato.

Art. 27 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, organo di natura disciplinare, è formato da tre (3) componenti. Esercita le seguenti funzioni:

- a) propone al Consiglio Direttivo l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- b) decide in prima istanza, dopo averne tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
- c) sottopone al giudizio della Magistratura della Giostra le controversie interne che, per incompetenza o per impossibilità di giudizio, ritiene di non poter dirimere in maniera rapida e soddisfacente. Il rinvio alla Magistratura è immediato ed automatico qualora la vertenza sia stata originata da una proposta dello stesso collegio.

2. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri ciascuna delle parti può ricorrere, in secondo grado, al giudizio della Magistratura della Giostra.

3. I componenti del Collegio nominano al loro interno un Presidente

Art. 28 – Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è formato da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti. Esercita le seguenti funzioni:

- a) sottopone a controllo amministrativo e contabile tutti gli atti di gestione finanziaria del Quartiere;
- b) controlla la regolare tenuta della contabilità;
- c) accerta la consistenza patrimoniale e la situazione di cassa;
- d) esamina i bilanci, ne propone le eventuali modifiche ed autorizza a loro presentazione dell'Assemblea dei Soci.

Almeno uno dei membri del collegio è iscritto all'omonimo registro.

Art. 29 – Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e può essere anche monocratico.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

3. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 30 – Patrimonio

1. Il patrimonio del Quartiere – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili e immobili, dai titoli comunque tenuti in proprietà e regolarmente inventariati, nonché dai fondi della cassa sociale.

Art. 31 – Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 31, il Quartiere ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 – Bilancio di esercizio

1. Il Quartiere deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea ordinaria entro il 28 Febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 33 – Entrate

1. Le entrate del Quartiere sono costituite:

- a) dalle quote annuali e dalle sottoscrizioni dei soci;
- b) dai contributi del Comune di Arezzo;
- c) dai contributi straordinari e da ogni altro introito compatibile con quanto previsto dal codice del terzo settore.

Art. 34 – Libri

1. Il Quartiere deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- l'associato dovrà richiedere tramite posta elettronica o posta ordinaria di poter esaminare qualunque dei predetti libri tenuti dalle compagini sociali del Quartiere; l'Organo preposto alla tenuta del libro specificato nella domanda dovrà rispondere all'associato mettendo a sua disposizione il libro per la consultazione all'interno della sede del Quartiere entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta, a meno che l'associato non indichi un termine più ristretto motivando la richiesta, che comunque non potrà essere inferiore ai 7 giorni.

Art. 35 – Volontari

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite del Quartiere, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dal Quartiere soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Quartiere.

Art. 36 – Lavoratori

1. Il Quartiere può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 37 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di *scioglimento* del Quartiere, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 38 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3 1901 06/07/2020

0,00 **TZD20L001901000WE**
0,00 *codice identificativo*
0,00 *per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZD



A handwritten signature or mark, possibly a stylized "B" or a similar character, written in ink.